

COMUNE DI VASTO

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO DI ANZIANI, DISABILI, MINORI IN STRUTTURE PROTETTE

Approvato con delibera di C.C. n. 24 del 22/03/2011

INDICE

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento

CAPO II

Assunzione dell'onere di integrazione delle rette di ricovero di anziani o disabili

Art. 2 – Destinatari

Art. 3 – Cause di esclusione

Art. 4 – Procedura per la richiesta dell'integrazione retta

Art. 5 – Istruttoria

Art. 6 – Concorso alla spesa dell'anziano / disabile

Art. 7 - Rendicontazione sull'utilizzo della quota per le spese personali

Art. 8 – Il donatario

Art. 9 – I soggetti civilmente obbligati

Art. 10 – Criteri di quantificazione della capacità economica dei donatori e dei soggetti civilmente obbligati e relative procedure

Art. 11 – Rivalutazione e riesame

CAPO III

Assunzione dell'integrazione retta di inserimento di minori in strutture protette

Art. 12 – Finalità e destinatari

Art. 13 – Quantificazione dell'onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta

ALLEGATO A)

CAPO I
Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento e finalità dell'intervento

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune di Vasto finalizzati all'integrazione delle rette di inserimento di anziani, disabili, minori in strutture protette.
2. L'intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese di inserimento e della quota spese personali (di seguito definite retta) per i soggetti in favore dei quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali protette, attraverso l'assunzione dell'onere di integrazione della retta.
3. Il ricovero in struttura protetta rappresenta l'ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili. Viene data in ogni caso la priorità ai progetti assistenziali che consentono alla persona la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio - economico e/o domiciliare alla famiglia e/o all'attivazione della rete dei servizi del territorio.
4. L'integrazione della retta di inserimento viene garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza di altri enti.

Capo II

Assunzione dell'onere di integrazione delle rette di ricovero di anziani o disabili

Art. 2

Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i cittadini che prima del ricovero risultano residenti nel Comune di Vasto e per i quali si rilevano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) anziani ultrasessantacinquenni o disabili adulti comunque in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli.
 - b) valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale che individua l'inserimento in struttura protetta come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura della persona.
 - c) l'utilizzo di tutte le risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali risulta insufficiente

alla copertura del costo della retta anche tenuto conto della partecipazione dei parenti civilmente obbligati.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel comune almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1932 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Art. 3

Cause di esclusione

- 1 Costituiscono motivo di esclusione dall'assunzione dell'integrazione della retta di inserimento:
 - a) la titolarità di risorse economiche (pensioni, indennità, risparmi e/o altre provvidenze economiche a qualsiasi titolo percepite) sufficienti al pagamento della retta e della quota spese personali
 - b) l'esistenza di persone tenute agli alimenti (ex art. 433 c.c.) in grado di garantire l'integrazione della retta.
 - c) La proprietà di beni immobili (compresa la casa di abitazione), terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura il cui valore economico sia sufficiente al pagamento della retta, salvo l'applicazione dell'art. 6 del presente regolamento.

Art. 4

Procedura per la richiesta dell'integrazione retta

- 1 Il procedimento di assunzione dell'integrazione retta ha inizio con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato ovvero di chi lo rappresenta.
- 2 Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio – sanitari del territorio per situazioni eccezionali.
- 3 L'istanza deve essere corredata da:
 - a) ISEE dell'interessato (riferito al nucleo anagrafico di appartenenza individuato ai sensi del DLgs 109/1998 art. 2 comma 2, e relativo ai redditi percepiti nell'anno precedente alla richiesta);
 - b) Dichiarazione sostitutiva (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) o documentazione attestante la situazione economica dell'interessato e del suo nucleo familiare relativa all'anno in cui viene presentata la richiesta.
 - c) dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatori e/o dei soggetti civilmente obbligati (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;

- d) dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
 - e) ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
- 4 La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente lettere a) e b) comporta rigetto dell'istanza.

Art. 5

Istruttoria

- 1 L'ufficio servizi sociali, ricevuta l'istanza adotta i seguenti adempimenti istruttori:
- a) verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza e, se del caso, chiede ulteriori dichiarazioni ovvero integrazioni o rettifiche delle dichiarazioni incomplete o erronee;
 - b) invia al servizio sociale competente l'istanza di richiesta per:
 - la valutazione delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante per l'assunzione dell'integrazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, con particolare attenzione alle condizioni socio – sanitarie (verbale UVMMD da cui risulta la necessità del ricovero) ed economiche del beneficiario (ISEE relativo ai redditi dell'anno precedente e situazione economica dell'anno in corso);
 - la convocazione dei parenti civilmente obbligati per la valutazione della capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito secondo quanto previsto all'art. 10 del presente regolamento;
 - la redazione della relazione sociale inerente il soggetto indicato nell'istanza di richiesta di integrazione retta;
 - c) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti accessori;
 - d) esperisce, se necessario, accertamenti tecnici e verifiche anche avvalendosi della collaborazione di altri uffici;
 - e) richiede l'eventuale esibizione di ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
 - f) raccoglie:

- la sottoscrizione degli impegni di carattere economico da parte dei soggetti civilmente obbligati e dell'assistito medesimo anche con riferimento a quanto previsto dagli artt. 6 – 8 – 9 – 10 del presente regolamento
 - la sottoscrizione dell'impegno dei soggetti civilmente obbligati a garantire direttamente (anche decidendo di ospitare l'anziano o disabile) le adeguate e necessarie prestazioni assistenziali definite nel progetto individuale in favore dell'assistito
- g) relaziona al responsabile dell'Istituzione in merito alle risultanze delle verifiche effettuate e alla valutazione sociale del caso formulando una proposta di accoglimento o di rigetto dell'istanza per l'assunzione del relativo provvedimento a cura del Responsabile.
2. In via del tutto eccezionale nel caso si verificano condizioni di urgenza che richiedono un intervento indifferibile a tutela dell'incolumità della persona, l'istruttoria viene effettuata successivamente al provvedimento di assunzione dell'integrazione. Qualora a istruttoria completata si riscontrino che non vi sono o sono carenti i presupposti per l'intervento economico, il Comune avvia adeguate azioni di recupero / rivalsa e, in ogni caso, le procedure per l'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

Art. 6

Concorso alla spesa dell'anziano / disabile

1. La persona concorre al pagamento della retta con tutte le proprie risorse economiche/finanziarie presenti e future tenuto conto delle dichiarazioni e degli impegni assunti in fase istruttoria.
2. Qualora la persona sia titolare di beni immobili (compresa la casa di abitazione) e/o di risorse finanziarie di cui non ha l'immediata disponibilità, il Comune, esclusivamente per rispondere a improcrastinabili e urgenti esigenze di cura e tutela della persona, può anticipare le somme necessarie all'integrazione della retta restando impregiudicata ogni eventuale successiva azione di recupero / rivalsa.
3. Nel caso di cui al comma 2 l'assistito o chi lo rappresenta, nell'ambito dell'istruttoria diretta all'assunzione dell'integrazione da parte del Comune, deve assumere l'impegno formale ad utilizzare i beni immobili e/o le risorse finanziarie per consentire al Comune di recuperare quanto corrisposto per l'integrazione.
4. Se l'assistito non è in grado di impegnarsi come previsto al comma 3 ed è privo di rappresentante legittimato o, se presente, questi è titolare di interessi contrastanti con quelli dell'assistito, il Comune, tramite i propri servizi sociali (in assenza di altri soggetti che possono promuovere il ricorso o di loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente autorità giudiziaria affinché siano

adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, previste dal Codice Civile.

Art. 7

Rendicontazione sull'utilizzo della quota per le spese personali

- 1 L'importo della quota spese personali a carico del Comune potrà essere aumentato per particolari situazioni, sulla base di precise e documentate motivazioni e solo dopo idonea valutazione a cura dell'Ufficio Servizi Sociali
- 2 Qualora la quota per le spese personali riservata all'assistito sia concretamente gestita da parenti e/o dalla struttura presso cui è inserito, questi dovranno rendicontare al Comune annualmente (entro Gennaio di ogni anno) in merito all'utilizzo di tale somma in favore dell'assistito.

Art. 8

Il donatario

1. ai fini del concorso all'integrazione della retta di ricovero vengono coinvolti preliminarmente gli eventuali donatari con riferimento a quanto previsto all'art. 437 del C.C.

Art. 9

I soggetti civilmente obbligati

1. per parenti civilmente obbligati si intendono quelli indicati dall'art. 433 del Codice Civile e pertanto:
 - a) il coniuge
 - b) i figli legittimi o legittimati o naturali e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali
 - c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali; gli adottanti,
 - d) i generi e le nuore
 - e) il suocero e la suocera
 - f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali
2. Gli obbligati di cui al precedente comma 1 sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.
3. degli obbligati di cui al comma 1 viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo fino ad accertare la possibilità che sia

garantita all'assistito tutta la somma necessaria per l'integrazione retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.

Art 10

Criteri di quantificazione della capacità economica dei donatari e dei soggetti civilmente obbligati e relative procedure

- 1 La capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito da parte dei soggetti civilmente obbligati è calcolata secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente regolamento.
- 2 i soggetti civilmente obbligati partecipano al costo della retta di ricovero dell'assistito sottoscrivendo apposito impegno al versamento della quota definita ai sensi del comma precedente e all'aggiornamento della stessa conseguentemente all'applicazione delle rivalutazioni annuali ISTAT.

In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al precedente comma 2 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati il Comune, laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

Art. 11

Rivalutazione e riesame

- 1 Fermo restando l'aggiornamento in applicazione delle rivalutazioni annuali ISTAT, la situazione dell'assistito viene riesaminata a cura dell'Ufficio Servizi Sociali dando luogo ad una nuova istruttoria nei seguenti casi:
 - a) su attivazione dello stesso ufficio ogni qual volta vengano acquisiti ulteriori elementi che potrebbero comportare una valutazione del caso diversa da quella iniziale
 - b) su istanza dei soggetti civilmente obbligati corredata di documentazione relativa a nuovi e ulteriori elementi e idonea a far riconsiderare l'ammontare del contributo ad integrazione della retta ;
 - c) su motivata richiesta dell'assistito.

Capo III

Assunzione dell'integrazione retta di inserimento di minori in strutture protette

Art. 12

Finalità e destinatari

1. Obiettivo primario dell'intervento è la tutela del minore.

2. Nel caso di minore il cui nucleo familiare versi in una situazione di temporaneo disagio viene data priorità a progetti assistenziali che consentono allo stesso la permanenza presso il proprio domicilio anche grazie a forme di sostegno socio – economico e domiciliare alla famiglia, a forme di tutoraggio e accompagnamento educativo personalizzato del minore, a interventi educativi domiciliari e a forme di affidamento familiare diurno o residenziale.
3. Nel caso in cui, dopo aver esperito ogni altro possibile intervento o per le particolari problematiche rilevate, si concordi con la famiglia sulla necessità e utilità dell'inserimento del minore in adeguata struttura protetta, il Comune, su proposta motivata dell'Assistente Sociale competente per area, dispone l'inserimento consensuale ai sensi della normativa vigente.

Art. 13

Quantificazione dell'onere di integrazione retta di inserimento di minori in struttura protetta

1. Relativamente ai minori per i quali l'inserimento in struttura protetta è disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, la relativa spesa è assunta dal Comune.
2. Nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta di cui al precedente art. 12 comma 3, il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della retta da parte delle famiglie la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri individuati nella TAB 2 dell'allegato A al presente regolamento. L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale titolare del caso e può essere inserito nel progetto quadro in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.
3. Il Comune può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente e/o di altri servizi specialistici pubblici da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

ALLEGATO A

CAPACITA' DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DA PARTE DEI SOGGETTI CIVILMENTE OBBLIGATI					
TAB.1)	CONIUGE	CAPACITA' CONTRIBUTIVA			
	ISEE INFERIORE A € 14.992,00	NESSUNA			
	ISEE DA € 14.992,00 A € 30.000,00	40% della differenza tra limite e ISEE del nucleo			
	ISEE SUPERIORE A € 30.000,00	50% della differenza tra limite e ISEE del nucleo			
TAB. 2)	FIGLI / DISCENDENTI	CAPACITA' CONTRIBUTIVA			
	GENITORI /ASCENDENTI				
	GENERI / NUORE				
	ISEE INFERIORE A € 14.992,00	NESSUNA			
	ISEE DA € 14.992,00 A € 30.000,00	35% della differenza tra limite e ISEE del nucleo			
	ISEE SUPERIORE A € 30.000,00	45% della differenza tra limite e ISEE del nucleo			
TAB. 3)	SUOCERO / SUOCERA	CAPACITA' CONTRIBUTIVA			
	FRATELLI / SORELLE				
	ISEE INFERIORE A € 14.992,00	NESSUNA			
	ISEE DA € 14.992,00 A € 30.000,00	25% della differenza tra limite e ISEE del nucleo			
	ISEE SUPERIORE A € 30.000,00	35% della differenza tra limite e ISEE del nucleo			
* se il soggetto civilmente obbligato è convivente con l'assistito si considera l'ISEE riferito al nucleo anagrafico					
estratto (art. 3 comma 2 DLgs 109/98) escludendo l'assistito					
* i soggetti civilmente obbligati vengono individuati secondo l'ordine di cui al comma 1 dell'art.9 del regolamento					
* se nel nucleo vi sono più soggetti civilmente obbligati di grado diverso, quindi con capacità contributiva diversa,					
si considera l'ISEE del nucleo estratto;					
* se ci sono più soggetti civilmente obbligati dello stesso grado nello stesso nucleo: la capacità contributiva					
si intende del nucleo nell'insieme					